

La dichiarazione ICI per l'anno 2009

Pagamento ICI

L'ICI viene **pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto** impositivo (cfr. Tavola n. 1). La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

L'art. 37, comma 55, del D.L. n. 223/2006 prevede la possibilità, per i contribuenti interessati, di versare l'ICI con le modalità del Capo III del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando cioè il modello F24 contenente la Sezione "ICI ed altri tributi locali" e facendovi valere eventuali crediti fiscali e contributivi ammessi in compensazione.

Anche in questo caso, si tratta di una facoltà e non di un obbligo, di modo che resta possibile effettuare il **versamento dell'ICI** secondo le modalità tradizionali (es. utilizzando il **bollettino di c/c postale** conforme al modello ministeriale).

Il nuovo bollettino approvato con D.M. 25 marzo 2009 sostituisce quello approvato con D.M. 3 aprile 2008.

Il nuovo modello deve essere utilizzato, a decorrere dai pagamenti in acconto riferiti all'annualità 2009 (entro il **16 giugno 2009**), per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili a favore del:

- **Comune**, nel caso di riscossione diretta del tributo (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997). Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;
- **agente della riscossione** (art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
- soggetto a cui l'ente locale ha **affidato la riscossione** del tributo (art. 52, comma 5, lett. b, D.Lgs. n. 446/1997).

Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite **servizio telematico** gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla **conferma** di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'**immagine virtuale del bollettino** ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Intestazione del conto corrente

Se il Comune **riscuote direttamente** l'ICI, il bollettino deve essere intestato all'ente stesso seguito dalla dicitura "ICI".

Se invece la **riscossione è affidata ad altri soggetti**, il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell'immobile e dalla dicitura ICI. La denominazione dell'ente locale riportata nell'intestazione del conto deve identificare in maniera univoca il comune competente, che deve essere riconducibile ad uno specifico numero di conto appositamente dedicato.

Bollettini di versamento prestampati

Il Comune e gli altri soggetti incaricati della riscossione possono **integrare i bollettini** di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata "Zona Cliente".

Disponibilità gratuita dei bollettini

Il Comune e gli altri soggetti incaricati del servizio di riscossione devono provvedere a far **stampare**, a proprie spese, un **congruo numero di bollettini**, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Novità

Nel nuovo modello di versamento, rispetto a quello approvato con D.M. 3 aprile 2008, sono state **eliminate le caselle** che consentivano al contribuente di riportarvi l'**importo dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale** di cui al comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, abrogato dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008.